

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611 - Fax +39 0461 234976

data 15 MAR. 2011

prot. n. 6866

rif. nota

Spett.le
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
Ufficio Speciale Autostrade
Viale Masini, 8
40125 - BOLOGNA

Spett.le
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
Ufficio Speciale Autostrade
Sezione staccata
Via Amba Alagi, 24
39100 - BOLZANO

e p.c. Spett.le
Centro Operativo Autostradale
Polizia Stradale
SEDE

Spett.le
Centro Assistenza Utenza
SEDE

Ai Responsabili dei
Centri di Servizio per la
Sicurezza Autostradale di
VIPITENO - BOLZANO
S. MICHELE

OGGETTO: ordinanza n. 21/2011 di data 15.3.2011

Si provvede a trasmettere, in allegato, copia dell'ordinanza di cui all'oggetto, relativa alla regolamentazione della sosta indiscriminata e per lunghi periodi temporali all'interno delle piazzole di sosta comprese tra Brennero e Trento centro.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

Allegati: come sopra

GA/aa

lett_ord_21_011.doc



SINCERT

SpA AUTOSTRADA DEL BRENNERO - Trento

*** * ***

Prot: 6866

ORDINANZA n. 21/2011

*** * ***

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Costa, nella sua qualità di Direttore Tecnico Generale della SpA Autostrada del Brennero, in virtù delle funzioni e deleghe attribuitegli con Determina dell'Amministratore Delegato n. 108 d.d. 1 febbraio 2011,

premessò

- che la sosta indiscriminata e per lunghi periodi temporali all'interno delle piazzole realizzate a lato della carreggiata autostradale rappresenta un fenomeno in crescita;
- che prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 6 il numero dei veicoli adibiti al trasporto di merci che sostano contemporaneamente nelle singole piazzole è spesso tale da invadere ampiamente la corsia d'emergenza;
- che l'eccessivo affollamento degli spazi a disposizione obbliga i conducenti ad eseguire pericolose manovre sia in fase di immissione, sia in fase di uscita dalle piazzole medesime;
- che questo fenomeno comporta intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, in quanto le piazzole in esame, pur rispettando per eccesso le dimensioni previste dal Decreto Ministeriale 5.11.2001 che disciplina le caratteristiche geometriche delle strade, hanno delle superfici atte a essere occupate contemporaneamente soltanto da due veicoli (un autotreno e un'autovettura);

- che la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, ha provveduto a definire i due stalli di sosta sopradescritti, mediante il tracciamento sulla pavimentazione di idonee strisce di delimitazione, entro le quali devono essere parcheggiati i veicoli;

- che la Società ha provveduto nel biennio 2008+2010 ad aumentare sia il numero dei parcheggi riservati ai veicoli pesanti, sia il numero delle piazzole di sosta;

- che nonostante gli sforzi compiuti dalla Società, nell'anno 2009 si è riscontrato un notevole peggioramento della situazione sopradescritta con una crescente occupazione delle piazzole di sosta ed emergenza;

- che nel mese di novembre 2010 è stato effettuato un monitoraggio delle piazzole per misurare lo stazionamento dei veicoli all'interno delle stesse, riscontrando che il fenomeno risulta maggiormente diffuso nella tratta autostradale compresa tra Brennero e Trento Centro (dalla progr. Km 0 alla progr. Km 136+500) in entrambi i sensi di marcia e che in questa zona il numero degli automezzi pesanti (autotreni e autoarticolati) parcheggiati contemporaneamente in ogni piazzola nella fascia notturna è risultato, nel 64% dei rilevamenti eseguiti, superiore al numero di due veicoli;

considerato

- che si ritiene doveroso assumere il provvedimento in oggetto, in quanto esso si colloca nell'ambito degli interventi che la Società indirizza nel settore della sicurezza, allo scopo di garantire un sempre più elevato standard di salvaguardia nei confronti della circolazione stradale;

- che per le motivazioni sopra esposte si rende necessario, in corrispondenza delle piazzole a lato della carreggiata, disciplinare la sosta, o comunque qualsiasi momentaneo arresto volontario dei veicoli, nella tratta autostradale compresa tra Brennero e Trento Centro (dalla progr. Km 0 alla progr. Km 136+500);

visti

- gli artt. nn. 5 e 6 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, che attribuiscono al concessionario, previa comunicazione all'Ente concedente, i poteri di stabilire con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per l'autostrada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1992;

ORDINA

il divieto di sosta a tutti i veicoli, che abbandonate le corsie autostradali accedono alle piazzole a lato della carreggiata, riservando tali spazi esclusivamente alla sosta di emergenza, intesa come l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. In tali casi la sosta sarà consentita esclusivamente all'interno degli spazi opportunamente delimitati.

Il divieto sarà in vigore nel tratto compreso tra Brennero e Trento Centro, dalla progr. km 0 alla progr. Km 136+500, in entrambi i sensi di marcia.

Tutte le prescrizioni menzionate saranno rese note all'utenza mediante l'apposizione di opportuna segnaletica stradale, posta in opera nei punti sopradescritti.

È fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari e agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

L'ordinanza dovrà intendersi vigente dopo la posa in opera dell'idonea segnaletica.

Trento, 15 marzo 2011

CC/GA/PP

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(dott. Ing. Carlo Costa)

Ordinanza 21_011 divieto di sosta piazzole.doc